

CLXXXIXª TORNATA

LUNEDÌ 28 LUGLIO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Congedi	pag. 5137
Dichiarazioni di voto	5137, 5138
Disegni di legge (approvazione di):	
« distacco della frazione di Comano dal comune di Firizzano e costituzione in comune autonomo » (discussione di)	5138
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1º febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nn. 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A-bis e 316-bis-A) »	5147
Oratori:	
BENSA	5148
MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti	5157
Interpellanza (svolgimento della interpellanza del senatore Bettoni al Governo sulla tutela degli emigranti in Europa)	5139
Oratori:	
BETTONI	5139, 5147
GREPPI EMANUELE	5142, 5147
ROSSI, ministro delle Colonie	5145
SPORZA, sottosegretario agli affari esteri	5144
Ordine del giorno (inversione dell')	5137
Relazioni (presentazione di)	5138
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	5160

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro per le colonie, per la grazia, giustizia e dei culti, per le finanze, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio ed il lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari, per l'assistenza militare e pensioni di guerra, per le terre liberate dal nemico, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I senatori Di Brazzà, Pescarolo e Lamberti hanno dichiarato, per iscritto, che, se fossero stati presenti nella seduta del 26 corrente, avrebbero votato in favore dell'ordine del giorno De Novellis ed altri.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bava Beccaris, Celoria, D'Ovidio Enrico, Garofalo, Golgi, Greppi Giuseppe, Tanari, Vigoni, Zappi.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha nulla in contrario, proporrei di invertire l'ordine del giorno per discutere prima il disegno di legge

relativo al distacco della frazione di Comano dal comune di Fivizzano, e sua costituzione in comune autonomo, allo scopo di procedere ad una sola votazione per tale progetto di legge e per la elezione di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Non facendosi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Approvazione del disegno di legge: «Distacco della frazione di Comano dal comune di Fivizzano e costituzione in comune autonomo» (N. 430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Distacco della frazione di Comano dal comune di Fivizzano e costituzione in comune autonomo».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di voler dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 430).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Comano è distaccata dal comune di Fivizzano e costituita in comune autonomo col nome stesso di Comano.

(Approvato)

Art. 2.

La determinazione dei confini tra il comune di Fivizzano e il comune di Comano è determinata dallo schema topografico (pianta catastale) annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re provvederà all'esecuzione della presente legge e regolerà, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Dichiarazioni di voto.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare che, se fossi stato presente alla seduta mattutina del 26 corrente, avrei votato in favore dell'ordine del giorno proposto dal collega De Novellis.

Non fui presente per la ragione che, avendo dovuto assentarmi per un momento alla fine della seduta del 25, non intesi l'avvertimento del Presidente che ci sarebbe stata seduta l'indomani all'ora insolita delle 10 antimeridiane; e di ciò mi dispiaccio, perchè credo che sia dovere di tutti noi di appoggiare coi propri voti il Governo in un momento come questo, in cui è necessario mantenere con energia l'ordine pubblico e provvedere efficacemente alla ricostituzione economica del paese.

Faccio voti perchè quanto prima si ristabilisca, colla cessazione dello sciopero tipografico, l'abitudine di mandare a casa dei singoli senatori l'avviso di convocazione del Senato coll'ordine del giorno relativo, perchè così non si verifichino più inconvenienti.

PRESIDENTE. La seduta del 25 finì ad ora assai tarda, e, colle difficoltà dello sciopero tipografico attuale, non è possibile mandare a domicilio dei singoli senatori l'ordine del giorno; questo dico anche a scarico della segreteria, che è sempre diligentissima nel compiere il proprio dovere.

FIGORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGORINI. Anch'io non ebbi modo il 26 di potere venire in Senato, e dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato a favore dell'ordine del giorno De Novellis.

Presentazione di relazioni.

RUFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po;

Distacco delle frazioni di Tolazzo e Borgo Regio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in comune autonomo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ruffini della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro del Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e del progetto di legge: « Distacco della frazione di Comano dal Comune di Fivizzano e costituzione in Comune autonomo ».

MELODIA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei senatori che funzioneranno da scrutatori per la votazione per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori Giunti, Polacco e Di Vico.

Svolgimento della interpellanza del senatore Bettoni al Governo circa i provvedimenti che intende di prendere per la tutela degli emigranti in Europa, dato che fanno difetto i mezzi necessari, che a tale fine il Fondo dell'emigrazione è nella possibilità di concedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Bettoni al Governo circa i provvedimenti che intende di prendere per la tutela degli emigranti in Europa, dato che fanno difetto i mezzi necessari, che a tale fine il Fondo della emigrazione è nella possibilità di concedere.

L'onorevole senatore Bettoni ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

BETTONI. Ringrazio il Governo di avere con tanta sollecitudine voluto rispondere alla mia interpellanza, la quale è dettata dal desiderio di ovviare ai gravi danni, che deriverebbero alla nostra emigrazione continentale, se le venissero a mancare quei mezzi di tutela, che per essa sono assolutamente indispen-

sabili. Credo ci troveremo tutti d'accordo nell'affermare la necessità che la nostra emigrazione, qualunque via del mondo batta, debba essere valorizzata moralmente ed economicamente con ogni energia.

Compito deve essere dell'Italia di accompagnare e circondare all'estero i suoi figli con amore vigile e premuroso: compito in oggi più che mai premente.

Nè è questione di preoccuparsi soltanto che i nostri emigranti vadano all'estero in buone condizioni di trasporti: ancor più preme che essi abbiano a lavorare e vivere all'estero con la dignità e il decoro, personale e collettivo, rispondenti al decoro del nostro paese, assunto a quella altezza, di cui con tanta eloquente parola ancora nell'ultima nostra tornata l'on. Presidente del Consiglio si è fatto così caldo e suadente assertore.

Fa duopo ricordare che tale azione di assistenza e di valorizzazione pesa, in gran parte, dal punto di vista finanziario, sul fondo dell'emigrazione, del quale è organo esecutivo il Commissariato dell'emigrazione.

Fu soprattutto per la geniale e umanitaria iniziativa degli onorevoli Luigi Luzzatti ed Edoardo Pantano e del senatore Luigi Bodio, che il Commissariato dell'emigrazione sorse, con lo scopo, appunto, di provvedere alle esigenze dei nostri emigranti transoceanici. Ora giova tener presente che gli elementi costitutivi della parte attiva del bilancio del Fondo sono in rapporto e in dipendenza del movimento emigratorio transoceanico, senza che lo Stato in modo alcuno vi contribuisca o abbia per il passato contribuito.

Il Fondo infatti venne costituito in esclusivo da taluni proventi fiscali sulla navigazione dei transatlantici e da una tassa di otto lire, che i vettori debbono versare al fondo stesso per ogni emigrante trasportato. Ne consegue che il Fondo dovrebbe essere erogato a totale beneficio degli emigranti transoceanici, in quanto la emigrazione continentale fino a pochissimo tempo addietro non vi concorse in modo alcuno, e solo nel 1913 vi partecipò con la istituzione di una tessera ferroviaria, da cui si ricavò il modesto gettito di lire quarantatremila, e ciò ancora nell'anno più florido.

Senonchè, anche prima di questo lievissimo concorso, la convenienza e il dovere di tute-

lare anche gli emigranti continentali si erano palesati ed imposti: e all'uopo alcune benefiche istituzioni furono fondate, primissime la « Bonomelli » e la « Umanitaria ». L'intensa lodevolissima azione delle due nobili opere procurò loro pronto e sempre crescente aiuto di oblazione; ma crescevano ancora in maggior misura i bisogni, cui non potevano le due opere con la desiderata larghezza sovvenire: e fu così che il Commissariato della emigrazione venne in loro aiuto con notevole sussidio.

Infatti sulla somma complessiva di un milione e duecentomila lire, circa, per le spese miste di assistenza, furono destinate in Europa annualmente oltre duecentomila lire. Molto, in confronto ai mezzi a disposizione del Commissariato, e tuttavia poco assai in relazione a quanto pure si sarebbe voluto e dovuto fare.

A coonestare il prelievo dal fondo dell'emigrazione degli accordati sussidi valeva la ragione, che alla emigrazione continentale si frammischiava una parte di quella che poi proseguiva per le Americhe, attraverso porti stranieri. Ma in Commissione di vigilanza del Fondo per l'emigrazione, ogni qual volta si è presentato il caso di sussidiare le benemerite associazioni ricordate, è sorto lo scrupolo sulla legalità di destinare agli emigranti continentali anche una esigua parte di un fondo, che per la sua costituzione, evidentemente, pareva riservato a favore unicamente degli emigranti transoceanici.

Ora, lo scrupolo sarà indubbiamente rafforzato e acuito dalle mutate circostanze, che hanno influito a far diminuire sensibilmente il fondo. Invero, se pure *ante bellum*, doveva apparire e appariva troppo poca cosa per dare alla nostra azione protettiva la portata, che pure è necessario raggiunga a non frustrare i fini perseguiti, risulta chiaro che la solidità del Fondo rimane subordinata al movimento emigratorio per vie di mare; basta una diminuzione, un arresto, per ridurlo o sopprimerlo. Effettivamente, durante la guerra le partenze furono quasi totalmente sospese, riducendosi così l'entrata a poche decine di migliaia di lire. Ne derivava che il bilancio del Fondo, che nel 1914 si chiudeva con attivo patrimoniale di circa 16 milioni, oggigiorno è ridotto a soli 9 milioni.

Questo conseguiva necessariamente dalla continuazione dei servizi di assistenza, ai quali

si provvide per mezzo del fondo degli emigranti.

È bensì vero che da ieri - proprio dal 27 luglio - è andato in vigore un decreto col quale, tramutando in legge un voto del Consiglio della emigrazione, si stabilisce, a beneficio del fondo, una tassa di due lire per ogni passaporto operaio; e non può disconoscersi che tale tassa, la quale incide anche sulla emigrazione continentale, procurerà non trascurabile giovamento al bilancio della emigrazione.

Ma, a questo punto, è ragionevole supporre che l'emigrazione continentale andrà notevolmente aumentando, e ciò in seguito alla rarefazione di mano d'opera specialmente in Francia; e se la grande repubblica latina si persuaderà a concordare con noi il contratto di lavoro, è certo che i nostri emigranti, specialmente lavoratori della terra, troveranno colà vasto impiego. Ma perchè la loro vita e la loro dignità siano circondate dalle cure preziose della Patria, è necessario che vicino ad essi vivano e prosperino istituzioni benefiche, scuole, segretariati e quant'altro giova a tenere con saldi vincoli ideali, legati al proprio paese, gli animi di coloro che per necessità proprie, ma, in pari tempo, non senza vantaggio di tutti, spendono l'opera loro in terra straniera.

Abbiam visto, che finora il Commissariato dell'emigrazione prelevava dal fondo e spendeva a pro della emigrazione continentale un duecentomila lire l'anno. Come potrebbe tale cifra essere in avvenire prelevata da un fondo, che sta depauperandosi; mentre pel contrario occorrerebbe nonchè tenerla nei limiti precedenti, accrescerla coraggiosamente in rapporto alle mutate condizioni, sia per il prevedibile aumento dei nostri emigranti continentali, sia per la diminuzione del valore della nostra valuta in confronto all'elevato cambio specie per la moneta francese, svizzera e spagnola e relativo caro viveri?

Ecco perchè mi rivolgo al Governo e gli chiedo quali provvedimenti nella sua saggezza ed illuminato spirito patriottico intenda adottare per integrare il Fondo dell'emigrazione, affinché le diminuzioni di contributi, in contrasto con la necessità di intensificare l'azione di tutela dello Stato, non apportino maggiore squilibrio, ancora, fra entrate ed uscite, rendendo inevitabile in un primo tempo la consunzione

del patrimonio, e successivamente creando al Governo la impossibilità di fronteggiare, con le entrate ordinarie del fondo stesso, il funzionamento dei servizi speciali, che su di esso incombono.

Nè qui mi è lecito dimenticare un rilievo, e cioè che molte di queste spese sono di tale natura da giustificare una vera e propria reintegrazione al Fondo dell'emigrazione da parte dell'erario. Infatti gli uffici legali, che servono negli Stati Uniti anche all'assistenza dei nostri connazionali, che non sono veri e propri operai, importano una spesa annua di trecentomila lire; a trecentosessantamila lire ammonta il contributo annuo del Commissariato per le scuole italiane nell'America del Sud; altre settantamila lire costa la leva fatta all'estero. Sono un ottocentomila lire, che dovrebbero, considerata la loro destinazione, venir rimborsate dallo Stato.

La tassa delle due lire per passaporto operaio, or ora applicata, non può, certamente, conferire al Fondo dell'emigrazione il rinsanguamento che gli è indispensabile; nè sarebbe consigliabile aumentarla, anche a non fornire un nuovo stimolo all'emigrazione clandestina.

L'onorevole ministro Rossi, che vedo, con piacere, al banco dei ministri, già benemerito commissario dell'emigrazione; S. E. Sforza, eminente diplomatico, conoscono senza dubbio, meglio di me, la importanza della questione, che è ad un tempo di dignità nazionale, di umanità e di sommo rilievo politico-sociale. E la conoscono del pari gli onorevoli Greppi e Conti, benemeriti, dirigenti della opera bonomelliana, ed il senatore Della Torre, che così autorevolmente rappresenta l'« Umanitaria ». Dicano essi se le necessità che ho affacciate rispondono a verità; e se alcuno di essi vorrà aggiungere la propria parola alla mia, compirà atto di vera bontà; e meriterà la fervida gratitudine di tanti fratelli nostri, che varcando le Alpi avranno almeno il conforto di sapere che li accompagna nell'aspro cammino in terra straniera la vigile cura della madre patria.

E l'assistenza ai nostri buoni lavoratori e tanto più urgente oggi, che si cerca insidiarli in ogni modo all'estero da elementi torbidi. Valga il documento pubblicato nel *Grullianer* di martedì 19 corr., e che ha impressionato la Svizzera ed il suo presidente Ador, che in un

recente suo discorso a Zurigo ha illustrato i relativi pericoli.

Tale documento è il memoriale di Grimm presentato ed accettato come piano di campagna dal comitato d'Olten il 1° marzo 1918, da cui risulta che lo sciopero generale svizzero del novembre 1918 era stato sistematicamente preparato otto mesi prima.

Grimm stabilisce i mezzi di combattimento extra parlamentare, secondo le quattro fasi seguenti:

1° Agitazione delle masse a mezzo di assemblee popolari e di manifestazioni, campagne di stampa, di opuscoli, di manifesti, ecc.;

2° accrescimento dell'agitazione mediante manifestazioni da farsi durante le ore di lavoro;

3° intensificazione dell'azione a mezzo dello sciopero generale a durata limitata ed eventualmente ripetendo lo sciopero;

4° sciopero generale a durata illimitata, che deve condurre alla lotta rivoluzionaria e finire con la guerra civile.

Il memoriale Grimm fissa tutte le istruzioni per le varie fasi che devono specialmente raggiungere lo scopo della disorganizzazione della vita economica.

È contro queste insidie che urge tutelare i nostri emigranti.

Frattanto penso che il Governo, il quale non può essere che vivamente sollecito di tanta questione, potrebbe fare buona accoglienza a due ordini di provvedimenti che mi onoro di suggerire:

1° Una partecipazione finanziaria dello Stato al Fondo dell'emigrazione, la quale potrebbe essere commisurata a un milione;

2° la reintegrazione immediata al Fondo stesso delle passività provenienti dalle spese di assistenza sostenute all'estero durante la guerra.

Atto di doverosa solidarietà il primo, da parte dello Stato, che, così, concorrerà, con gli emigranti, che fino ad ora hanno col denaro proprio, esclusivamente, mantenute quelle opere di assistenza morale ed economiche, che funzionano all'estero, in loro aiuto; atto che costituisce un vero debito d'onore, il secondo, ove si abbia presente il vistoso concorso di sangue e di denari dato dai nostri fratelli emigrati alla guerra.

Sarà saggissima opera di Governo questa, dacchè concorrerà a sempre più vincolare alla Patria i figli lontani, che con la loro laboriosità e la forte e sobria vita, così giustamente fanno amare il nome dell'Italia presso i popoli, che hanno la fortuna di ospitarli.

GREPPI EMANUELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI EMANUELE. Ringrazio il senatore Bettoni delle troppo benevole parole rivolte a me personalmente, e delle parole giustamente benevole che ha rivolte all'opera Bonomelli.

Ma, entrando nella materia, debbo dire a voi degno rappresentante del Ministero degli esteri, che in questi primi venti anni del secolo il Governo ha migliorato la sua azione in favore della nostra emigrazione e che il programma minimo domandato dagli uomini benemeriti che affacciarono sul principio tutto l'abbandono in cui era lasciata l'emigrazione nostra all'estero anche in Europa, è stato quasi raggiunto; in quanto che gli uffici consolari provvedono molto meglio che un tempo agli interessi individuali dei nostri emigranti poveri, e i delegati dell'emigrazione ne curano e ne studiano gli interessi collettivi. Ma se un certo progresso fu ottenuto, enormemente superiore è invece l'aumento delle aspirazioni popolari; e questo dipende da due cause, l'una, l'elevazione generale delle aspirazioni del popolo anche in Italia. Esso vuole una protezione, una giustizia un benessere che credeva follia sperare nel secolo scorso, per quanto lo si ritenesse il più progredito dei secoli che conosceamo nella storia; ma c'è un'altra ragione, oserei dire più forte, ed è la ragione politica che ci si impone dopo la guerra.

Il popolo italiano, col sangue versato, ha il diritto e il dovere di esigere un maggior prestigio nella sua dimora presso i popoli esteri, e specialmente presso quei popoli vicini, con cui ha combattuto, o per meglio dire per cui egli ha combattuto: se c'è premio che è necessario è quello che l'italiano senta che al di fuori dei confini della Patria gli si riconosca una maggior dignità, gli si dimostri un maggior rispetto per la sua qualità di italiano.

Il Presidente del Consiglio l'altro giorno, con alta parola disse che il prestigio degli italiani era assicurato indistruttibile per le vittorie del

Piave, pei portentosi affondamenti delle navi nemiche, per le vittorie delle Argonne che sono qui rappresentate dal nostro ministro della guerra; ma ancora più per la distruzione di quell'impero nemico che era stato nostro padrone e che teneva ancora le porte d'Italia.

Ma, se io mi associo e sento altrettanto vivamente quanto il Presidente del Consiglio questo orgoglio, questa sicurezza del nostro prestigio morale, bisogna però che il prestigio morale sia accompagnato da condizioni favorevoli materiali di ambiente.

Se un operaio italiano infermo, fuori di patria, non trova un ricovero, se non ha accesso alle scuole dove istruirsi; se un fanciullo privo dei genitori può rischiare di rimanere sulla strada, la vittima, sebbene incolpevole, di queste disgrazie ottiene un minor rispetto e ancora minor rispetto ottiene quella nazione che assiste indifferentemente a tali angustie dei suoi figli.

Ho accennato ad alcuni inconvenienti, ma mi spieghierò più chiaramente: vi sono due questioni che devono andar comprese nei trattati di lavoro coi paesi esteri, e sono la questione dell'assistenza ospitaliera che va assicurata ai nostri operai all'estero, e la questione del diritto di accedere alle scuole pubbliche della nazione in cui l'emigrato si trova.

Questi sono due punti di trattative internazionali; ma ve ne sono altri, in cui né possiamo né dobbiamo domandare reciprocità dai Governi stranieri; e, accennando alle principali ricorderò l'asilo per i bambini e la scuola complementare d'italiano. L'asilo pei bambini è dovere umanamente pietoso, ma quello che ancora è più necessario politicamente è la scuola complementare di lingua italiana là dove ci sia un gruppo di nazionali di qualche importanza, perchè non accada quello che si è verificato durante il grande ritorno di emigrati per la guerra, che qui accorrevano molti, qualificatisi cittadini italiani, a morire per l'Italia, di cui non conoscevano la lingua. Io stesso, per esempio, (non si tratta di guerra) in una riunione di italiani all'estero ho dovuto parlare francese, per quanto lo parli peggio dell'italiano, perchè era la lingua che vi si intendeva meglio anche dai nostri concittadini. Questo dunque bisogna ottenerlo mantenendo la lingua italiana accanto alle altre materie di studio; senza pretendere di avere una scuola completa

italiana, ma semplicemente una nostra scuola complementare.

E qui viene un argomento in cui sarei un po' interessato, per quanto l'on. Bettoni mi abbia aperto benevolmente la via. Queste od altre funzioni - alcuno potrebbe dire - dovrebbero essere esercitate direttamente dal Governo: ma voi capite come tutta una nuova rete di scuole, di provvidenze, di segretariati, poichè si tratta anche di questioni di lavoro e di affari domestici, sia un compito troppo grave, che io non oserei domandare al Governo. Ma allora, come ha indicato il collega Bettoni, io richiamo (il Governo le conosce e le apprezza già) due istituzioni che hanno questo compito di supplire all'azione governativa con quei mezzi più agili, più economici, che per lo meno precorrono l'azione governativa: queste istituzioni sono la Società Umanitaria e l'Opera Bonomelli. Sono due società concorrenti, direi anche rivali; ma che specialmente durante la guerra hanno imparato ad agire d'accordo ed a rispettarsi.

A Milano, presso la stazione, c'è una distesa di padiglioni divisa da un piccolo steccato tra l'« Umanitaria » e la « Bonomelli ». Questi padiglioni furono, purtroppo, molto dolorosamente frequentati durante la guerra. Vi affluirono prima i profughi tutti dalla Francia e dalla Germania, i quali mostravano un dolore che non era però ancora un'angoscia; poi i profughi delle provincie nostre, la popolazione del Veneto. E questi venivano distribuiti così a caso fra la « Bonomelli » e l'« Umanitaria ». Malgrado la differenza delle istituzioni, i profughi quasi non si accorgevano se appartenevano all'ala destra o all'ala sinistra della grande opera di soccorso. E quando autorità nazionali od anche straniere venivano a visitare questo campo pietoso, passavano indifferentemente, senza accorgersi, da una parte e dall'altra e si stupivano poi, specialmente se erano stranieri, sentendo che quella casa di ospizio, che pareva una cosa sola, rappresentava i due poli dei partiti italiani e ne deducevano che l'Italia nei momenti gravi è veramente unita e che nessuno può, come in passato, speculare sulle sue divisioni interne. (*Bravo*).

Io potrei accennarvi, ma non lo farò, in quali funzioni l'« Umanitaria » prevalga ed in quali la « Bonomelli »; ma questa, direi, specializza-

zione naturale, non deve essere spinta fino a determinazioni sistematiche, a dei monopoli, senza nessuna allusione, s'intende, ad un principio o all'altro in materia finanziaria. Bisogna assecondare le correnti, senza erigere dei muri fissi da una parte e dall'altra. Vi sono differenze, ma queste differenze hanno anche un vantaggio: il Governo potrebbe temere, fomentando, sia pure imparzialmente, le due istituzioni all'estero, di dar forza a dei centri di partiti diversi, di esagerazioni, d'opinioni diverse che all'estero convien temperare. Ma qui posso rassicurare il Governo, se ve ne fosse il bisogno, e rassicurare il Senato: l'operaio italiano ha una mente equilibrata, prende il bene dove gli capita; quindi ha già la disposizione cui ho alluso, di servirsi piuttosto della « Bonomelli » che dell'« Umanitaria », secondo che in certi determinati rami e in certi determinati luoghi l'una operi meglio dell'altra istituzione.

L'Italiano apprezza poi finissimamente anche le qualità individuali di chi agisce; di modo che, se in un luogo prevale la « Bonomelli » piuttosto che l'« Umanitaria » e viceversa, non è perchè vi sieno più socialisti o più cattolici, ma perchè il direttore della sezione locale riesce più simpatico alla gran massa degli Italiani. Perciò c'è una guerra fra le due istituzioni, ma una guerra simpatica, quella di fare il meglio possibile. Orbene, questa guerra io penso che nessuno di voi certamente vuole impedirle; anzi è la vera guerra buona.

Perciò agite pure con fiducia. Non fatevi però trascinare dalla tentazione di dare un equilibrio troppo sistematico, per non mostrarvi parziali a favore dell'una o dell'altra istituzione. Esaminate oggettivamente e constatate dove serva meglio, l'una o l'altra; allora date a chi fa meglio senza timore nel dare un sussidio più largo all'una o all'altra, di compromettere quella legge di pace pubblica, che sembra un principio ministeriale, a cui io faccio omaggio.

Ricordatevi che il nostro popolo è molto più oggettivo di quello che immaginate. Quando si lamenta non è perchè voi pencolate da una parte o dall'altra, ma è perchè voi avete preso una cantonata.

Io non so neppure con precisione dove la « Bonomelli » faccia meglio dell'« Umanitaria » o viceversa, ma voi potete informarvi, e non soltanto farete opera di giustizia, ma farete opera

di vera utilità, accontentando i nostri operai di qualunque partito siano, e dando loro la persuasione che il Governo pensa seriamente a loro. (*Approvazioni*).

Riguardo alla questione finanziaria, c'è qui il mio amico Bettoni, che come relatore del bilancio, potrà meglio di me indicare i mezzi per cavare danaro dal Governo. Io per ciò mi rimetto completamente a lui, sperando che la mia voce riesca di aiuto a quella tanto autorevole del senatore Bettoni, che voi avete già accolto con grande benevolenza.

E, giacchè sono a parlare di questo argomento, mi permetto di raccomandarvi un'altra istituzione che noi stiamo vagheggiando.

È noto che il luogo dove i nostri confini furono maggiormente allargati trovasi nella valle dell'Adige, e che la Vetta d'Italia sarà veramente la vetta del Regno d'Italia. Orbene, noi pensiamo di istituire o a Bolzano o a Bressanone, o in quell'altro luogo dove sarà la stazione internazionale, che dovrà sorgere in sostituzione di quella molto più lontana ed ormai distrutta di Ala, pensiamo di istituire un ospizio per il movimento tra l'Italia allargata, la Germania e la Francia.

In quella stazione centrale, dove gli operai dell'Alto Adige scenderanno per dirigersi a lavori anche lontani nella loro nuova Patria, noi vogliamo che trovino con tutte le seduzioni maggiori il primo saluto e il primo conforto dell'Italia ai nuovi suoi concittadini.

Tutto questo noi lo faremo presto. Abbiamo avuto nella cittadinanza e nel popolo italiano un grande concorso e abbiamo raccolto larghe sottoscrizioni. Noi speriamo che in quella qualunque forma che crederà opportuna, il Governo vorrà o con la concessione di mezzi finanziari o coll'accordare speciali facilitazioni, favorire la costituzione di questo ospizio, che assomiglierà a quegli altri che abbiamo creato o stiamo creando in altre parti, per esempio a Chiasso, a Domodossola, a Bologna e a Torino, anche per merito di uno dei vostri colleghi. Ma questo istituto che dovrà sorgere a Bolzano o a Bressanone avrà un carattere di maggior significato, perchè dovrà rappresentare il saluto di fraternità fra la vecchia gente italiana e la nuova quando scenderà giù fin dove dimora e risiede anche il ministro Pantano. (*Approvazioni vivissime. Applausi*).

SFORZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio gli onorevoli Bettoni e Greppi di aver richiamato l'attenzione del Senato e del Governo sopra una questione così importante come quella della ripresa dell'emigrazione e dei mezzi per aiutarla, sia i mezzi ufficiali, sia gli ufficiosi, di cui l'onor. Greppi ha con tanta chiarezza messo in luce l'efficacia e l'importanza.

Il problema della emigrazione si pone oggi di nuovo in tutta la sua complessità: problema di uomini e di ricchezza, problema di politica economica e di politica internazionale.

Coi sei milioni d'italiani sparsi per il mondo, s'intrecciano gli interessi più complessi della madre Patria, e soprattutto un interesse morale imponderabile, ma perciò solo prezioso, quello del nostro prestigio nazionale, di cui quelli italiani sono ad un tempo e gli alfieri e gli esponenti.

Come giustamente osserva l'onor. Bettoni, è da supporre, benchè tutto quello che diciamo adesso in materia di emigrazione sia ipotetico dopo il travolgimento accaduto nel mondo, che potrà influire anche sullo svolgersi delle correnti emigratorie, è da supporre, dico, che queste correnti si rivolgeranno principalmente verso l'Europa.

Ora, è appunto in Europa che, per paradossale che sembri, occorre ancora più che oltre Oceano data la complicazione dei congegni statali europei, fornire agli operai l'aiuto necessario per difenderli. Il controllo degli espatrii a scopo di lavoro, la disciplina degli arruolamenti diretta a combattere le insidie della emigrazione clandestina ed a garantire il lavoro degli operai con regolari domande e contratti, le informazioni sui mercati esteri di lavoro, le risoluzioni delle vertenze, tutto questo forma tutto un sistema di servizi di controllo, il cui solo accenno indica il bisogno di nuovi agenti.

Molti dovranno essere dello Stato, ma io, personalmente, credo che dove si può mettere un organo morale val meglio che mettere un impiegato. Quindi l'«Umanitaria» e la «Bonomelli» potranno rendere servigi preziosi, accanto agli speciali agenti di Stato. E costoro

e gli uffici bonomelliani e dell' « Umanitaria » saran preziosi cooperatori dei consoli, chè sapranno meglio di essi mantenere il contatto con le abitudini e il pensiero degli operai. Noi speriamo, peraltro, che anche i consoli avranno presto il tempo per tenersi più vicini col mondo operaio emigrato. Il senatore Greppi ha riconosciuto giustamente che nell'ultimo decennio il nostro servizio consolare dà anche in questo campo un miglior rendimento; ma si potrà presto avere un'opera assai più viva ed efficace. Funziona adesso al Ministero una Commissione per rendere più agile il servizio consolare, creando un corpo di cancellieri i quali si occuperanno delle minuzie della burocrazia quotidiana, la sciando ai consoli la libertà di occuparsi attivamente della vita coloniale.

Ma per i nuovi impiegati dell'emigrazione e per i sussidi alla « Bonomelli » ed alla « Umanitaria », occorrono fondi. La tassa di due lire sui passaporti darà un gettito di circa 600 mila lire, gettito che è di molto inferiore (credo 200 mila lire) ai bisogni attuali dell'emigrazione continentale. Per parte mia, quale rappresentante del Ministero degli esteri, e pur senza pregiudicare le ulteriori disposizioni del Governo, sarei lieto se le proposte del senatore Bettoni, gl'incoraggiamenti ed i consigli dell'onorevole Greppi, fossero accolti nel modo più largo. Ma su ciò potrà dire una più autorevole parola l'onorevole Luigi Rossi, sia come ministro, sia perchè, è inutile che lo ricordi qui, egli già dette per lunghi anni opera feconda e preziosa nel campo dell'emigrazione.

Ad ogni modo, quali si siano i provvedimenti che il Governo deciderà di prendere, una assicurazione formale io so di essere in grado di dare al Senato ed è che il ministro degli esteri e il presidente del Consiglio sentono che uno dei principali nostri doveri è quello di tutelare la emigrazione.

Noi sappiamo benissimo che vi sono dei problemi di più immediata importanza nel campo economico e nel campo politico; ma credo che non c'è una questione in cui si possa, meglio che in quella dell'emigrazione, provare se il Governo ha la sensazione dei suoi doveri verso l'Italia nuova. Direi quasi che è un dovere simbolico, perchè quegli operai che domani andranno a cercar lavoro in Europa, chi sono? Sono i fanciulli del Grappa, sono gli eroi del

Piave; sono quelli che han riportata la nostra storia all'altezza della gloria romana; e questa gente quando sarà fuori avrà il diritto di sapere, di sentire che il Governo italiano curerà l'innalzamento del suo livello di vita morale ed economica con la più gelosa sollecitudine. Il Governo poi deve farlo non solo perchè è suo obbligo, ma perchè ciò facendo contribuirà a creare una delle forze più evidenti e più immediate per la consacrazione all'estero del prestigio nazionale. (*Approvazioni vivissime*).

ROSSI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro delle colonie*. Onorevoli senatori, io veramente avrei poco da aggiungere a quanto ha detto così bene l'egregio amico e collega conte Sforza, perchè egli già ha dato affidamenti che sono nell'animo dell'interpellante, e, credo, anche nell'animo di tutti noi, che conosciamo l'importanza del grandioso problema dell'emigrazione.

Ma devo pure qualche parola dirla, prima di tutto per ringraziare l'amico Bettoni delle parole così gentili che ha avuto per me. Egli sa con quale passione abbiamo lavorato sempre insieme per l'emigrazione e sa quanto apprezzavo e apprezzo la fede viva e l'attività giovanile che ha portato nel trattare i problemi dell'emigrazione sia nel Consiglio dell'emigrazione, come nella Giunta parlamentare di vigilanza.

E debbo ringraziare pure il senatore Greppi, il quale così nobilmente prosegue una nobile figura, quella di monsignor Bonomelli, e che ha saputo, in pari tempo, conciliare l'opera sua con quella dell' « Umanitaria », che sebbene, diversa per altri scopi, è sempre stata unita nel fine sostanziale, cioè, nel bene dei nostri emigranti.

Io, tuttavia, per doverosa correttezza verso il Presidente del Consiglio e verso il ministro del tesoro e per lealtà verso di voi, debbo subito dichiarare che non posso dare affidamenti nè sul quando nè sul modo con cui si debba provvedere. Dico, però, che qualche cosa si deve fare e si farà o con una tassa o con un contributo del Governo o qualche altro mezzo. Quando c'è una necessità così intima ed assoluta, per un bisogno così vitale come quello

dell'emigrazione, lo Stato italiano deve assolutamente provvedere; e, quindi, io non posso che farmi portavoce di questo bisogno, ma portavoce autorevole, perchè la mia voce isolata, benchè convinta, sarà sorretta dal valido appoggio degli onorevoli interpellanti, e credo anche del Senato.

L'importanza dell'emigrazione è tanto nota che è superfluo diffondersi su questo argomento.

Dal punto di vista dell'importanza economica, basta ricordare che le rimesse degli emigranti, congiunte con gli utili del movimento dei forestieri, prima della guerra bastavano quasi a saldare lo sbilancio tra la nostra esportazione e la nostra importazione.

Dal punto di vista morale e politico poi basta considerare (come hanno or ora bene accennato il conte Sforza e il senatore Greppi, e come eloquentemente osservava in quest'Aula, pochi giorni or sono, il Presidente del Consiglio) che solo educando e tutelando l'emigrazione potremo avere il prestigio e l'influenza che ci spettano nel mondo. Noi ci lamentiamo sempre perchè c'è qualche nazione o qualche uomo autorevole che non ci apprezza come meritiamo. Ora credo che ciò in gran parte dipenda dall'emigrazione nostra che portò all'estero i nostri cittadini buoni e lavoratori, ma scarsamente istruiti, scarsamente educati, e soprattutto poco curati e protetti da noi; perciò essi non possono farsi rispettare e valere. Quindi valorizzarè la nostra emigrazione è non solo opera doverosa, ma anche altamente patriottica, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista morale e politico.

I mezzi per valorizzarla sono vari; ma, per procedere rapidamente, accenniamo soltanto a questi tre nei quali maggiore può essere l'azione dello Stato.

Anzitutto importante è la scelta dei nostri rappresentanti all'estero.

Il conte Sforza ha dato or ora affidamenti che una Commissione di cui fa parte il vostro illustre collega marchese Salvago Raggi e della quale facevo parte anch'io, già lavora per trasformare, per consolidare e per meglio irrobustire il corpo consolare e diplomatico.

In secondo luogo, importanti sono le convenzioni internazionali a cui ha già accennato il senatore Greppi. È di utilità fondamentale fare

intendere all'estero che l'interesse di una nazione di immigranti è reciproco coll'interesse di una nazione di emigranti: poichè vi è spesso il pregiudizio che la nazione che dà i suoi emigranti sembra quasi domandare la carità allo Stato che li riceve.

Questo è falso. Sono due interessi che si completano, come avviene economicamente tra capitale e lavoro; non è il capitale debitore al lavoro, nè il lavoro debitore al capitale; così senza immigranti non avrebbe progredito l'America, e senza emigranti non avremmo avuto vantaggio noi. Questa reciprocità sarebbe cosa naturale se il mondo spesso non disconoscesse la sua stessa utilità. E qui mi corre l'obbligo di citare un vostro illustre collega, il senatore Tittoni, perchè a lui spetta il merito di avere nel 1916 iniziato a Parigi negli ultimi mesi in cui era stato ambasciatore, un trattato di lavoro che fu ampliato dal Commissariato dell'emigrazione con gli studi di una Commissione presieduta dal vostro illustre collega Luigi Bodio, la quale aveva per relatore il comm. De Michelis e di cui facevano parte, tra gli altri, l'attuale ministro Pantano, il Cabrini, così altamente e continuamente benemerito dell'emigrazione italiana. Questo trattato di lavoro era un vero tipo completo di legislazione operaia internazionale; poichè, fondato sul principio della parità giuridica tra Italiani e cittadini del luogo, la estendeva anche a quelli che si possono approssimativamente chiamare diritti sociali, come alla assistenza ospitaliera e scolastica accennata dal senatore Greppi, e alla stessa uguaglianza sindacale. A proposito, poi, delle scuole e così di qualche altra funzione protettiva per gli emigranti, mi accosto alla tendenza del senatore Greppi, che, cioè, si debba trarre aiuto anche dalla iniziativa privata quando questa fa bene, e nelle cose in cui fanno il maggior bene, senza distinzione di partito.

Ho veduto, infatti, che alcune cose, all'estero lo Stato non solo le farebbe male, ma non può farle, perchè ingelosisce il Governo straniero, il quale teme chi sa quale influenza politica. Delle iniziative private, invece, nessuno sospetta niente. E il Commissariato stesso, appunto perchè non è organismo interamente statale, può fare con molta maggiore elasticità e con minori opposizioni e difficoltà che non il Governo. Dunque nessuna esclusione aprioristica; c'è po-

sto per tutti; anzi, solo coordinando tutte le forze, si può ottenere il bene in questo troppo vasto campo. Ritornando poi al trattato di lavoro con la Francia, non è questo il momento di dire come e perchè l'opera dell'onorevole Tittoni non sia stata proseguita. Solo possiamo augurarci che chi fu così convinto iniziatore di tale opera sapiente, ora, sebbene in condizioni molto più difficili, possa pure ottenere sufficienti garanzie per i nostri lavoratori.

Infine, il terzo modo per sovvenire all'emigrazione, il più importante e il più utile di tutti gli altri è quello messo in luce con analisi fine e importante dal senatore Bettoni: ad esso adempie il Commissariato dell'emigrazione col fondo per la emigrazione. E qui io veramente vorrei fare una considerazione che non viene ad impegnare il Governo, ma che vuol solo essere constatazione di fatto. Quando si parla del bilancio dell'emigrazione bisogna tener presente che in questo bilancio c'è stato finora un criterio non del tutto giusto. Per dir brevemente, a mio parere, distinguere tra l'emigrante come tale e l'emigrante come cittadino italiano. Il primo ha diritto a una protezione specifica, il secondo alla protezione generica degli altri cittadini. E sul fondo dell'emigrazione, quindi, devono gravare, e anche ciò fino a un certo limite, le spese per la prima forma di protezione, ma non per la seconda. Chi deve pagare, per esempio, le scuole? Le scuole vengono date in gran parte per la cultura e per la dignità dell'italiano all'estero; e non all'italiano in quanto è emigrante. Come commissario generale dell'emigrazione ho perfino contribuito, e me ne vanto, perchè altrimenti l'Istituto non sarebbe sorto, all'Istituto di scuole medie di San Paolo in Brasile che certo non serviva per gli emigranti. Così gli uffici legali tutelano in gran parte i diritti di tutti e non solo degli emigranti, mentre gravano esclusivamente sul fondo dell'emigrazione. Così pure le spese per la leva. Si pensi che cosa si direbbe se in Italia il coscritto dovesse pagare il commissario di leva o il medico.

Tutti questi particolari di bilancio è bene che vengano riesaminati con lo scopo di porre in riparo alle eventuali deficienze.

Ma ancora più largamente bisogna irrobustire, in qualche modo e per qualche via, il bilancio dell'emigrazione, con la mente sempre

fissa a questi due scopi capitali: la tutela umana di tanta parte di nostra gente e il decoro dello Stato italiano all'estero.

Tutto ciò, adunque, che si fa per agitare tale questione, a me cara perchè mi rammenta il più fecondo e più nobile periodo della mia vita, quello da me passato come commissario generale dell'emigrazione, è grandemente utile per il nostro paese, dove non è stato mai abbastanza sentito un problema che è tanta parte del passato e probabilmente sarà tanta parte dell'avvenire della patria nostra. (*Approvazioni*).

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ringrazio gli onorevoli Rossi e Sforza delle risposte che mi hanno dato. Non pretendo di più: conosco perfettamente le esigenze del Governo e la necessità di interrogare il ministro del tesoro, ma ciò che hanno detto i due illustri uomini di Governo che hanno parlato così profondamente e con tanta conoscenza della materia, non mi può altro che assicurare del trionfo dei criterii nostri. E ringrazio pure l'onorevole Greppi il quale, con la profonda conoscenza del problema, ha coadiuvato la mia povera parola per ottenere risultati che speriamo prossimi; cioè che il Commissariato dell'emigrazione sia messo in condizione di far fronte ai bisogni non solo della emigrazione transoceanica ma anche quelli dell'emigrazione europea.

GREPPI EMANUELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI EMANUELE. Non posso che associarmi a quanto ha detto il collega Bettoni e ringraziarlo perchè la sua tesi, per la conoscenza profonda che hanno della materia i membri del Governo, è diventata più ampia, più importante di quello che avessimo osato sperare. Non è il caso di domandare qualche cosa di più preciso; noi sentiamo che il Governo riconosce l'importanza del problema e confidiamo che nel momento opportuno saprà assolverlo convenientemente.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1° feb-

braio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche » (Numeri 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A-bis e 316-bis-A).

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nn. 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A-bis e 316-bis-A).

Prima di aprire la discussione mi credo in dovere di dichiarare che non si è potuta ancora distribuire la relazione relativa ai decreti presentati dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e trasmessi immediatamente all'Ufficio centrale per l'opportuno esame, in causa dello sciopero dei tipografi; ma confido che nel corso della discussione potrà essere distribuita.

Prego il ministro dei lavori pubblici di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura dei disegni di legge:

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampati Numeri 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A-bis e 316-bis-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto, onorevole senatore Bensa.

BENSA. Signori senatori, il regime legale delle acque fu sempre una materia importantissima, sia nei riguardi del diritto pubblico, sia in ordine ai contatti tra il diritto pubblico e il diritto privato che sempre, ma particolarmente in questo tema, conducono ad incontri, ad interferenze, ad antitesi di non agevole soluzione.

L'acqua rappresenta ciò che vi è di più necessario per l'uomo, non solo come bevanda, ma come mezzo di irrigazione agricola, di produzione, d'energia meccanica, d'igiene, di economia domestica; e, come tale, ha sempre dato luogo a disposizioni minute, importanti, di qualunque legislatore, a problemi di tecnica giuridica e di economia sociale di primissimo ordine. D'altro canto, per la sua stessa natura fisica incoercibile, ribelle alla costrizione, sfugge ad una regolamentazione giuridica che abbia carattere così ben definito, come l'hanno quelle di tante altre materie. Ma è indispensabile ch'essa abbia un regime giuridico, perchè tale è la sorte di tutto ciò che ha una notevole importanza sociale, di tutto ciò che dà luogo a gravi collisioni di interessi. Anzi, noi che viviamo nella pratica giudiziaria, sappiamo che le liti d'acqua hanno la caratteristica di essere acerbe e interminabili, di rinascere sempre quando si credono finite. Io rammento che qualche decennio fa ho dovuto occuparmi d'una causa d'acque, e spero almeno temporaneamente di averla condotta alla sua risoluzione; causa nella quale, pur non sapendosi quando fosse cominciata, c'era una sentenza interlocutoria del 1350, che la dichiarava controversia secolare.

Forse fu per questo che i giuristi romani, in un momento di scoraggiamento scientifico, pronunziarono quell'assioma che è ricordato nella relazione dell'Ufficio centrale, che l'*aqua profluens* è una *res nullius*. In realtà, l'acqua è un po' di tutti, un po' di molti, un po' di qualcheduno. Essa, invero, non è stata fortunata nella nostra legislazione. Il codice civile, che è ritornato, e fece bene, ai concetti fondamentali del diritto romano, specie nella distinzione tra le acque pubbliche e le acque private, concetto questo che era stato oscurato dalle tendenze feudali del medio evo, le quali mantennero lunghe propaggini attraverso il diritto comune fino ai tempi più recenti, è però an-

tiquato e soprattutto incompleto. Incompleta la legge sui lavori pubblici nelle sue diverse incarnazioni e, per giunta, non sempre agevolmente conciliabile col suo contemporaneo codice civile. Per l'incompletezza basti ricordare che nè l'uno nè l'altro di questi testi legislativi fondamentali parlano dei maggiori laghi come acque demaniali. Del lago ne parla il codice civile per accennare al proprietario del lago, ossia al lago privato. Per trovare un testo legislativo che accenni ai laghi di demanio pubblico, bisogna andare a ritrovare un inciso della legge sulla pesca!

La legge poi del 1884 sulle derivazioni di acque pubbliche, se segnò un innegabile progresso sul diritto prima vigente, anch'essa è rapidamente invecchiata; forse era già nata un po' vecchia, e ha dato luogo a tali inconvenienti nella pratica, a tali lentezze, a tali difficoltà giuridiche e amministrative, che una correzione di essa assolutamente si imponeva. E tanto più s'imponeva in quanto in questi ultimi anni il regime e l'utilizzazione delle acque hanno assunto aspetti assolutamente nuovi ed un'importanza che forse in tempi ancora recenti non si sarebbe immaginata. Soprattutto l'applicazione delle forze idriche alla trasformazione ed alla trasmissione a distanza della energia elettrica ha aperto nuovi e sconfinati orizzonti al campo delle industrie; nuovi e sconfinati orizzonti che specialmente in questa nostra Italia si presentano imponenti, perchè è assolutamente per noi un problema vitale lo sfruttamento delle forze idriche, quando la natura ci è stata così matrigna in materia di combustibile fossile, che abbiamo sentito recentemente dalle dichiarazioni del Governo in quale tragica situazione questo fatto, combinato con le difficoltà del mercato estero dei carboni, ci metta.

La guerra ha maggiormente acuito l'urgenza, la necessità di provvedere, perchè le emergenze industriali che si andavano mano a mano creando per effetto della guerra medesima, avevano intensificato le gare per ottenere concessioni di acque pubbliche, e la corsa alla concessione aveva maggiormente fatto sentire gli inconvenienti del regime sotto il quale vivevamo. Il Governo del Re è corso ai ripari e vi è corso mediante un decreto-legge d'immediata applicazione da presentarsi al Parlamento

per essere convertito in legge. Forse la correlazione che passava, se non nel punto di partenza, almeno relativamente all'urgenza, fra le contingenze della guerra e l'opportunità del provvedimento, avrebbe anche autorizzato il Governo a servirsi all'uopo della legge dei pieni poteri, il Governo ha preferito invece fare un decreto da presentarsi alle Camere per essere convertito in legge; e di questo non avremmo potuto muovergli biasimo, anzi la cosa, a prima giunta almeno, si presenta come molto corretta e liberale. Ma però su questo punto c'è qualche cosa, anzi c'è molto da ridire.

Il Governo del tempo non si è contentato di arginare la gara per le concessioni, di disciplinarla, di provvedere urgentemente a che gli inconvenienti già verificatisi non si moltiplicassero e non ingigantissero. Il Governo ha fatto dell'altro; ha portato la mano sul diritto sostanziale, sulla definizione giuridica delle acque, sui rapporti giuridici costituiti, e finalmente sulla giurisdizione: il Governo ha creato di sana pianta un tribunale nuovo, una procedura contenziosa giudiziaria nuova e senza indugio ha insediato la nuova magistratura che già da qualche anno funziona, emette sentenze, e forse nella mente di molti, che anche non ne approvarono la costituzione iniziale, sembra imporsi con la pressione del fatto compiuto.

Si capisce che, arrivato a questo punto, il Ministero del tempo non poteva dire, « io mi servo dei pieni poteri di guerra », sarebbe stata una facezia di cattivo genere lo affermare che la guerra rendesse urgente la creazione di un Tribunale delle acque da sostituirsi nella competenza relativa ai giudici ordinari, ed è perciò che si è pensato al decreto legge.

Signori senatori, io so di dire una cosa grave, nella quale potrò ingannarmi, ma che affermo con piena coscienza di cittadino e di giurista. Quest'atteggiamento del decreto legge rappresenta una flagrante, una imperdonabile violazione dello Statuto. Cosa singolare, in questo pensiero, nel sostantivo almeno, se non negli aggettivi, che sono esclusivamente miei, io mi trovo ad avere consenziente l'Ufficio centrale del Senato, il quale nella sua prima relazione ha scritto che la creazione del Tribunale delle acque per decreto legge, era in opposizione all'art. 70 dello Statuto fondamentale del Regno, e questa sua convinzione l'Ufficio centrale

aveva manifestato facendo vive istanze presso il Governo, perchè, pur continuando ad applicare il decreto legge del 1916 e quegli altri ulteriori che l'hanno integrato, sospendesse il funzionamento della nuova magistratura e della nuova procedura.

Indarno: il Governo rimase fermo nel suo primitivo proposito, l'Ufficio centrale se ne rammaricò, ma passò oltre ad esaminare il progetto di legge, propose degli emendamenti, ne propose molti, ebbe anche in comunicazione degli emendamenti dai diversi Ministri che si sono succeduti, ed ora, dopo tre anni, la discussione si apre sul testo dell'Ufficio centrale. Cosicché ci troviamo di fronte a questo fenomeno: la Commissione del Senato dice: è stata commessa una incostituzionalità, il Governo vi ha perseverato, noi non abbiamo più altro da aggiungere, solamente entriamo nel merito e proponiamo delle modificazioni.

Il Governo in questo non è alieno dal consentire; e furono da esso concordate delle modificazioni, notate onorevoli colleghi, proprio sopra questo punto della giurisdizione; tantochè di un tribunale unico di prima ed ultima istanza, si è fatto un tribunale di secondo grado con la creazione di altrettanti tribunali regionali di prima istanza. Dimodochè se venisse approvato il disegno di legge nel testo che sta attualmente dinanzi al Senato, noi non solo avremmo avuto da principio la creazione del Tribunale delle acque per decreto Reale, ma ora non avremmo mica la convalidazione, l'approvazione, la ratifica di quello che si è fatto; avremmo la sostituzione di qualche cosa di nuovo e di diverso; il che secondo le corrette norme costituzionali, almeno a mio modesto avviso, significa che il decreto legge anche approvato attraverso questa sua trasformazione, dovrebbe cadere, risalendo al momento in cui emanò, e per tutto il tempo per il quale esso ha avuto e va ancora ricevendo la sua applicazione. Un solo mezzo vi sarebbe (non interessa me perchè voterò contro, ma lo dico per amore del principio) un solo mezzo vi sarebbe per salvare, almeno, durante il tempo di questo intervallo legislativo le sorti di quello che fu fatto da principio; dichiarare che si ratifica l'operato del Governo fino al giorno in cui andrà in attuazione l'attuale legge che lo cambia; altrimenti non c'è rimedio, perchè fare

una cosa diversa da quella che è stata proposta, significa, non ratificare, ma disapprovare.

Ma quando l'Ufficio centrale invoca a questo proposito l'art. 70 dello Statuto fondamentale, esso incontra, lo so, gravi obiezioni; obiezioni che io non credo meritate, ma che possono fare apparire come alquanto ristretta la concezione in base alla quale le critiche dell'Ufficio centrale sono fatte.

Si dice: ammettete o no che in massima dei decreti-legge se ne possano fare? Che il Governo del Re, impegnando la propria responsabilità politica dinanzi al Parlamento, possa anticipare l'esecuzione di una proposta legislativa che egli fa alle Camere, salvo a rimanere il suo operato convalidato dall'approvazione dei due rami del Parlamento, o a tornare retroattivamente nel nulla se questa approvazione non si consegua?

Ed allora questo non è letteralmente conforme allo Statuto. Se prendiamo lo Statuto come sta, dicono i confutatori della obiezione che nasce dall'art. 70, non ci troviamo nessuna forma di decreto-legge. Se con decreto-legge si può prescindere per un momento dallo Statuto, salvo a rientrarvi, perchè questo non si potrà fare anche di fronte alla disposizione speciale dell'art. 70?

È vero, onorevoli colleghi, che, pur tacendo, la nostra Carta costituzionale, la pratica, la consuetudine che in materia di diritto pubblico è legge, ha ammesso questa figura speciale, per cui, di fronte alle supreme esigenze della *salus publica* l'unico ramo attivo, operante del potere legislativo assuma la responsabilità di un'anticipazione dell'applicazione sul momento in cui la legge sarà perfezionata, l'ammetto; ma come e quando? Quando un'impellente suprema necessità, quando un'urgenza la quale non è lecito discutere, renda necessario ricorrere a questi mezzi profondamente anormali e in sé illiberali: e se così è, si capisce che questo avvenga, perchè molte volte sarebbe impossibile che a certe necessità della vita del paese si provvedesse, se non ci fosse il Governo che avesse il coraggio di assumersi tali responsabilità.

Voi lo sapete, la questione fu molte volte dibattuta; fu dibattuta in sede giudiziaria, fu dibattuta dinanzi al Parlamento. Io non mi preoccupo molto di quello che possono essere

in proposito i responsi della magistratura, non perchè in non professi per essa la massima riverenza, ma perchè credo che qui versiamo in una materia in cui effettivamente il magistrato ben poco abbia da dire; certo, ed è uno dei pregi della nostra legislazione, il potere giudiziario sindaca l'opera del potere esecutivo quando l'opera sconfinava dai limiti della legge.

Il potere giudiziario ha il diritto e il dovere di proclamare a cagion di esempio, incostituzionale un regolamento che si sia attribuite le prerogative del legislatore, o abbia contraddetto alle norme che sono scritte nella legge; ma qui, quando il Governo emana uno di questi, che ormai la consuetudine della lingua ha deciso di chiamare decreti-legge, esso compie non esclusivamente opera di potere esecutivo; il Governo è sotto questo aspetto anche un organo della funzione legislativa, in quanto gli spetta il diritto di iniziativa e di proposta delle leggi, ed esercita il potere trascendente politico del quale è responsabile unicamente dinanzi alle Camere: e quando se ne serve, non credo che esista un magistrato che possa dire al Governo: ve ne siete servito opportunamente oppure non opportunamente. Pende dinanzi alla Camera e al Senato la questione se l'operato dal Governo sia stato o no legittimo; se sarà ratificato, questo operato si consoliderà fin dall'inizio, se non sarà ratificato, allora cadrà; ma, in un caso e nell'altro, non è il giudice che deve dire in questo la sua parola. Tutti ricordano i dibattiti parlamentari, a cui dettero luogo i famosi decreti-legge Pelloux. Veramente, in quanto si trattava di stabilire lo stato di assedio, quei decreti non creavano delle magistrature e delle procedure; i tribunali di guerra funzionano in virtù di norme codificate nelle leggi militari; restava a vedere se giustamente queste leggi fossero state applicate, ma si faceva appello a una legge esistente non si creava una giurisdizione nuova; e per tutto il resto si faceva pure appello (spettava al Parlamento di dire se a proposito o male a proposito) al pericolo, alla necessità suprema dell'ordine pubblico.

Del resto, sono decreti che non hanno portato fortuna al Governo che li ha emanati; esso finì coll'essere logorato da quella classica campagna di ostruzionismo parlamentare che

fu condotta dalla parte più liberale della Camera; e senti più volte risuonare al suo orecchio come lugubre rintocco di campana a martello il grido: Parli Pantano!

Onorevoli colleghi. Sento un forte desiderio di gridare anche da questo banco: Parli Pantano! (*Si ride*).

Eravamo di fronte alle necessità, alle urgenze dell'ordine pubblico, della salute dello Stato? Ho già detto che non lo contesto per quanto potesse riguardare gli ordinamenti amministrativi delle concessioni di derivazioni delle acque pubbliche: ma per tutto il resto? Non si è avuto neanche il coraggio di dirlo, che l'urgenza vi fosse. Niente affatto; si è detto solo: per ora legge la faccio io, poi vedremo se a suo tempo la Camera dei deputati ed il Senato vi passeranno sopra lo spolverino. È questa l'eredità, signori ministri, che vi hanno lasciata i vostri predecessori: *hanc occupationem pessimam*, — dice l'Ecclesiaste — *dedit Deus hominibus*.

Ed ecco come torna in campo quell'articolo 70 dello Statuto che venne invocato dall'Ufficio centrale; perchè quando noi troviamo che i redattori della Carta fondamentale delle nostre libertà hanno sentito il bisogno di avvertire che l'organizzazione giudiziaria non è tangibile che per legge, che nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali, che non si potranno creare tribunali e giurisdizioni speciali, questo vi dimostra che fu sentito un gravissimo pericolo per i liberi ordinamenti nel fatto che comunque il potere esecutivo intervenisse ad alterare l'ordine delle giurisdizioni, garanzia suprema dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Se non fosse stato questo il concetto del legislatore costituzionale, quell'articolo non era necessario perchè il potere esecutivo, in massima, non può forse fare delle leggi? Questo sta come principio fondamentale, pervade tutto lo Statuto da capo a fondo, ma lì si è veduto un pericolo speciale e lì si è voluto affermare che nessun motivo di urgenza, o di pubblica salute, potrebbe autorizzare un Governo, indipendentemente dal concorso del Parlamento, a creare dei giudici nuovi. Ed allora io dico ai miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, così diligenti nello studio delle questioni che a loro sono sottoposte, così eminenti, non solo

come membri di quest'Alta Camera, ma come giureconsulti, io dico: il giorno in cui voi avete riscontrato e nella vostra coscienza avete sentito il dovere di affermare che vi era una incostituzionalità da parte del Governo, perchè non avete proposto che quello che incostituzionalmente si era fatto non potesse ricevere la sanzione del Parlamento? Avete piegato il capo e siete andati innanzi. Sì, sulla via che avete prescelta non potevate fare di più di quello che avete fatto: chiedeste la sospensione dell'applicazione, non vi fu accordata; non dipendeva da voi l'ordinarla. Ma la proposta che si sostanzia nel dire: approvate con questi grandi emendamenti la legge, finisce col passar sopra a quella che voi dite essere stata una violazione dello Statuto.

Io non dubito, sapendo a chi rivolgo questa domanda, che delle ragioni serie e gravi avranno consigliato all'Ufficio centrale il sistema che esso ha seguito; credo però che qualunque risposta mi si dia, difficilmente sarà tale da persuadermi. Ed allora quello che non fu fatto come logica conseguenza della premessa, mi permetto di farlo io, modesta oscura molecola dell'organismo parlamentare, confortato però dall'autorevole adesione di un collega, e presento a questo proposito un ordine del giorno, del quale do lettura, e che mi farà un dovere di trasmettere alla Presidenza:

« Il Senato, ritenuto che nessuna suprema ragione d'urgenza autorizzava il Governo del Re a dare norme legislative sui rapporti giuridici costituiti sotto l'impero di leggi precedenti e che meno ancora è costituzionalmente giustificato l'aver preteso di dettare norme in materia di giurisdizione di competenza per decreto-legge, delibera di passare alla discussione degli articoli soltanto riguardo alle disposizioni concernenti le modalità delle nuove concessioni di utenza di acque pubbliche.

« Bensa, Bergamasco ».

Nell'ipotesi, onorevoli colleghi, in cui il Senato la pensasse diversamente da quanto sono venuto svolgendo, e che si dovesse scendere alla discussione in merito, molto io credo che vi sarebbe a ridire sul disegno di legge. Mi riservo in ogni caso di presentare emendamenti; ma fin d'ora debbo accennare ad alcuni punti. È inevitabile il farlo, sia per il loro ca-

attere fondamentale, sia perchè essi sono tali, che ripercuotono una viva luce sulla questione che ho finora esaminato, sul vizio cioè di incostituzionalità che travaglia l'operato del Governo del 1916.

Il progetto di legge si occupa della distinzione tra le acque pubbliche e le acque private. Come voi vedete, onorevoli colleghi, da un lato si tratta di determinare la comprensione d'un demanio pubblico di altissima vitale importanza, dall'altro si tratta del diritto di proprietà privata, che è la base del nostro ordinamento giuridico e sociale.

Veramente, il progetto se ne occupa per merito dell'Ufficio centrale, perchè il decreto-legge non ne parlava; non ne parlava dandosi l'aria, dirò così, benevola e modesta, di chi non s'impiccia in cose che non sieno di sua competenza. Più o meno si poteva pensare che le acque pubbliche e private restavano quelle di prima. Però quello stesso potere che fece il decreto-legge, s'affrettò a fare il regolamento. La definizione delle acque pubbliche e private l'aveva collocata proprio nel regolamento! L'Ufficio centrale ha detto: No, questa non è la tecnica legislativa ortodossa; questa roba va nella legge e non nel regolamento!

Purtroppo, è un pezzo che assistiamo a questo. I regolamenti si rimpinzano di cose proprie della legge e poi più o meno passano e si subiscono, perchè, mentre noi ci crediamo di essere andati tanto innanzi nel liberalismo, invece il concetto di quello che è la vera e corretta estensione della libertà costituzionale, si è andato grandemente oscurando; e le questioni che interessano questi punti lasciano purtroppo abbastanza indifferente anche la pubblica opinione. Così in questo caso, mentre la legge taceva, il regolamento diceva delle cose che sono, e lo dimostrerò or ora, il completo sovvertimento dello stato attuale del diritto in proposito.

Io credo che, mentre ne abbiamo avuti tanti esempi, difficilmente però si sia andati più in là in tema di usurpazione regolamentare nel campo delle attribuzioni legislative; credo che difficilmente si sia avuto un esempio come questo, permettetemi la parola, a cui non attribuisco alcun significato malevolo, d'inverecundia burocratica.

Ripeto, l'Ufficio centrale era composto di

menti troppo illuminate per poter lasciar passare tale incongruità e perciò esso ha proclamato che questo articolo deve stare nella legge, e nella legge lo ha collocato modificandolo e migliorandolo.

È un esame che farò molto brevemente, perchè temo di avere già un po' abusato della pazienza del Senato.

Voci. No, no.

Ma l'argomento è d'importanza vitale.

Nell'articolo 2 del testo dell'Ufficio centrale si legge: « Saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti fluenti e lacuali che considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine ad essere comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse ».

E qui io non posso essere assolutamente d'accordo con l'Ufficio centrale, il quale dopo aver speso nella relazione eloquenti parole per affermare che esistono e che debbono esistere delle acque private, che questo è conforme alle nostre tradizioni giuridiche, che questo è conforme a tutto quanto il complesso dell'ordinamento del nostro diritto privato, ha creduto che il vero criterio differenziale fra l'una e l'altra categoria di acque sia nell'espressione in tal modo formulata.

Dice l'Ufficio centrale: le definizioni sono in massima da evitarsi. *Omnis definitio in jure periculosa*, prendo a mutuo questo latino dell'Ufficio centrale che l'ha preso dal *Digesto*; è vero che gli esegeti più recenti pensano che questa massima possa dire cosa diversa da quello che si vuol farle dire, e cioè si riferisca alla differenza tra lo stadio di procedura *in jure* o *in judicio*; ma è certo che è passata nell'uso comune col significato che l'Ufficio centrale le dà, e così intesa dice la verità, perchè quando il legislatore fa troppo dogmatismo rischia di tradire non solo l'interesse del diritto, ma di tradire se stesso.

E quella teoria del Thon, che è richiamata nella relazione dell'Ufficio centrale, per cui si arrivò a sostenere che le dichiarazioni definitive scritte in una legge non hanno contenuto obbligatorio, non è che la esagerazione di un principio vero, vale a dire che quando il legislatore fa della teoria pura, rischia di fare

teoria non rispondente alla pratica che esso segue nelle altre disposizioni che si riferiscono alla soggetta materia; ma in realtà ci sono delle definizioni che sono necessarie e sono le definizioni non dogmatiche, le definizioni che avvertono quale sia la categoria giuridica a cui una determinata classe di oggetti o di fatti appartiene.

Il decreto legge era informato a questa idea: siccome la distinzione tra acque private ed acque pubbliche è un po' difficile, farà il tribunale delle acque. Dunque questo tribunale che si creava all'infuori dell'intervento del potere legislativo, che si creava misto di elementi di magistratura e di elementi amministrativi, che si creava con giudici aventi un mandato temporaneo non necessariamente rinnovabile, senza neanche quelle garanzie di inamovibilità, che oggidì competono al maestro elementare ed al medico condotto, questo tribunale doveva, non solamente applicare, ma fabbricare il diritto, si capisce trovando un autorevole precedente nell'articolo del regolamento che pretendeva di sostituire la legge.

Sta bene, tutto questo per quanto riflette la determinazione delle acque pubbliche e private in linea di tecnica legislativa, è evitato dal sistema seguito dall'Ufficio centrale; ma in merito che cosa ha fatto l'Ufficio centrale? Secondo il Codice nostro, il Senato lo sa, il tipo delle acque demaniali è dato dai fiumi e dai torrenti ed il Codice lo ha preso dalla natura. Il fiume ed il torrente (il torrente ha particolare importanza in questa nostra Italia che di veri e propri fiumi è tanto scarsa) il fiume ed il torrente sono fatti in tal modo dalla mano di Dio, che necessariamente sfuggono all'appropriazione individuale, potranno essere utilizzati dai singoli, ma sono qualche cosa che pur non essendo come l'altomare o come l'aria atmosferica non suscettibili di appropriazione, necessariamente debbono essere, come dicevano i nostri vecchi progenitori, del popolo romano; sono strade che camminano, dicono i cinesi; e le strade sono demaniali anche esse. Il Codice si ferma a questo, dimenticando come dicevo i laghi, o almeno non includendovi se non in quanto molti laghi non sono che parti di fiume allargate. Ma nell'attuale progetto abbiamo le sorgenti; ecco, onorevoli colleghi, dove *latet anguis in herba*; le sorgenti

finora sono state di regola cose private, appartenenti al proprietario del fondo dove scaturiscono. È un principio consacrato negli articoli 540 e 545 del Codice civile, *pars fundi aqua viva*, e questo concetto, notatelo bene, non è solo un concetto del diritto, ma della coscienza popolare. Sicuramente l'acqua, già lo notavo sul principio del mio dire, ha delle caratteristiche sue proprie, essa fluisce, quindi la fontana sgorga in un fondo, ma le acque sue poi seguono la china, attraversano altri fondi, finiscono inesorabilmente in un torrente, in un fiume, in un lago o nel mare. Certo tutto questo crea della solidarietà come crea delle opposizioni d'interessi, e già la nostra legge ha disciplinato questa materia in modo molto meno esclusivistico che non la proprietà del suolo, o di ciò che sul suolo edifica o dal suolo nasce. Così noi vediamo che la legge proibisce al proprietario di una fontana di disperdere le acque se un proprietario inferiore, mediante giusto compenso, giustifica di potersene servire utilmente lui. Così noi vediamo che quegli, il cui fondo costeggia un'acqua privata (art. 543), può servirsene mentre trascorre, a condizione di restituire al suo corso, perchè i proprietari inferiori possano servirsene a loro volta, le acque che gli sopravanzano.

Così vediamo che l'interesse dell'agricoltura e dell'industria dal Codice civile sono chiamati in scena relativamente ai conflitti che possano sorgere nell'ipotesi già accennata dell'art. 543, e in quella dell'art. 578 riguardo alle acque sotterranee, per gli emungimenti e le recisioni di vene che possano aver luogo, dandosi in massima la preminenza a chi primo ha applicato al vantaggio dell'agricoltura, o dell'industria le acque che sorgevano nel suo fondo. Così vediamo ancora che l'art. 542 si ricorda che una sorgente privata può essere l'unico mezzo per dissetare e provvedere agli usi domestici di una frazione, e dice in questo caso il proprietario non può divergerla; avrà diritto ad una indennità, e neanche a quella se è passato il tempo necessario per la prescrizione. Tutto questo va bene, e tutto questo si può fin che si vuole allargare; ma per quanto sincere e dotte siano le proteste dell'Ufficio centrale che vuol mantenere viva la figura dell'acqua privata, credetelo pure, onorevoli colleghi, adottando l'articolo proposto, acque private non ce ne sono più.

È una tendenza, la quale si era fatta strada. La crescente importanza del patrimonio idrico aveva risvegliato nei poteri pubblici il desiderio d'ingrandire quanto fosse possibile il demanio dello Stato; cosa certamente doverosa nel punto di partenza, forse non sempre nei modi di attuazione. Anzi fra le autorità amministrative e l'Avvocatura erariale si era trovato già sotto l'impero del regime fin'ora sussistente un espediente che pareva in molti casi dovesse giovare; quello del *caput fluminis*. Siccome un fiume, si disse, è un'unità, e dalla sorgente fino alla foce, costituisce un tutto idrografico, geologico, geografico e anche giuridico, quindi la sorgente è parte del fiume e il proprietario del fondo circostante non la può rivendicare: locchè parte da un concetto vero che per altro in pratica non si verifica che raramente.

Una volta il Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe una frase felice che fu anche adottata da consessi giuridici: quando il fiume nasce adulto, la sorgente sua, il *caput fluminis*, fa parte del fiume; quando abbiamo il Sele che sgorga dal suolo in masse imponenti, quando abbiamo ai piedi di un ghiacciaio un letto torrentizio che raccoglie le scolature diffuse, allora il *caput fluminis* è parte del fiume; ma in tutto il resto tanto i fiumi come i torrenti cominciano da qualche fontanile o da qualche deflusso d'acqua piovana, che non esce dai limiti di quello che è una ordinaria proprietà privata: perchè non bisogna dimenticare che tutta l'acqua che scorre in un fiume o in un torrente è il coacervo di piccoli coefficienti, di fontane o corsi d'acqua piovana: ed accade quanto descrive l'Alighieri:

La pioggia cadde ed ai fossati venne
Di lei ciò che la terra non sofferse:
E, come a' rivi grandi si convenne,
Ver lo fiume real tanto veloce
Si ruinò, che nulla la ritenne.

Si comincia da ciò che la terra non assorbe, e si arriva al fiume regale. *Caput fluminis* dappertutto? Allora i fiumi vengono ad avere più capi delle idre della leggenda. Si cercava e si diceva: quest'acqua fluisce in un fiume, dunque è demaniale; e non si era più padroni, passeggiando sulla costa di una collina, di sturare una bottiglia di gazzosa senza che da un cespuglio uscisse fuori un sostituto avvocato

erariale a dire: alto là; *caput fluminis!* (Si vide).

Ma questo, contro cui opportunamente si reagì dai magistrati, diventa non solo una possibilità, ma una realtà colla menzione delle sorgenti come è fatta nell'articolo proposto, perchè a stregua di esso le acque sorgenti le quali, considerate sia isolatamente, sia in relazione al sistema idrografico, cui appartengono, abbiano o acquistino l'attitudine ad essere comunque destinate a qualsiasi uso di pubblica utilità, sono acque pubbliche.

Ora, io vi dico che fin d'ora sorgenti le quali non abbiano l'attitudine ad essere impiegate in un uso di pubblico interesse non ce ne sono; e se per caso ce ne fosse qualcheduna, allora questa qualità che non ha, l'acquista in seguito e ci rientra per il secondo dei verbi minacciosi dell'Ufficio centrale.

Finora, signori senatori, quando una cosa aveva o acquistava l'attitudine a servire a un pubblico interesse sorgerà la figura della pubblica utilità che legittimava l'espropriazione mediante una congrua indennità; adesso l'aver o l'acquistare questa attitudine conduce alla confisca. E la pubblica utilità, voi lo sapete, è un concetto larghissimo. Vi è un tale che ha un piccolo fontanile il quale gli dà poco più di quello che gli occorre per fornire di acqua potabile la casa sua, per i bisogni igienici, per lavare, per avere un bagno, magari per largire ai cavoli dei dintorni una linfa benefica, ma accade che poco più sotto sorge uno stabilimento, un sanatorio: troppo giusto che quest'acqua, se c'è, possa essere indirizzata a scopi socialmente più importanti assai che non sia l'utile individuale di questo proprietario. Espropriatela! Fino allora non aveva avuto questa acqua alcuna applicazione possibile di pubblico interesse: l'acquista, e colla legge proposta quello che l'acqua acquista il proprietario perde.

Del resto, quando si tenga conto del perfezionamento dell'idraulica e del moltiplicarsi delle applicazioni di utilità pubblica che l'acqua può avere, dalla maggiore facilità d'allacciare fra di loro le sorgenti, non è assolutamente più acqua sorgiva che non si trovi in una di queste due ipotesi contemplate dall'articolo 2 del progetto: e fin d'ora ha l'attitudine a soddisfare a un pubblico interesse o può acquistarla da un momento all'altro. Quindi legge di confisca.

E legge di confisca anche per acque che nella loro origine sono pubbliche, in quanto vengono ridotti alla condizione di utenti temporanei coloro che nelle leggi precedenti erano considerati utenti perpetui o per titolo legittimo risalente ad epoca in cui il diritto lo consentiva, od anche a epoche più recenti, quando la concessione fosse stata fatta per legge: oppure in virtù del possesso trentennale anteriore alla legge del 1884. Costoro sono ridotti alla condizione di utenti temporanei, non solo, ma quando a loro non si è rinnovata la concessione, essi sono travolti in quella perdita senza compenso degli impianti, dei canali principali, che è stabilita per gli utenti che avranno derivazioni temporanee da largirsi in virtù della nuova legge.

Ora, quando si pensi che molti di costoro hanno il titolo legittimo, specialmente Comunità, in virtù di atti a titolo oneroso, che hanno pagato quest'acqua a denaro suonante - e ne abbiamo nel nord, per esempio, nella valle di Aosta, nel Novarese, come nel sud - quando si pensi che altri, che pur come titolo devono rimontare o ad un atto eventualmente gratuito (ad una concessione di principe) oppure ad una usucapione trentennale, sono degli aventi causa posteriori, che avendo acquistato questa derivazione perpetua l'hanno pagata a chi ne era allora legittimo proprietario, è giusto arrivare a questo?

Dice l'Ufficio centrale: prima di tutto non vi dimenticate che le acque dei fiumi e dei torrenti sono demanio pubblico e il demanio pubblico è inalienabile e imprescrittibile e quindi questa gente era in condizione di illegittimità. Un momento: il demanio pubblico era inalienabile e imprescrittibile ai tempi del diritto romano, è inalienabile e imprescrittibile adesso, ma di mezzo vi è stata tutta una evoluzione secolare che aveva finito per confondere fiumi e torrenti nel concetto patrimoniale, e quello che era legittimamente acquisito sotto l'impero di questo diritto non può essere diventato una cosa illegittima in seguito.

A questo punto l'Ufficio centrale ha delle pagine eloquenti, in cui quasi mette in guardia contro quei *laudatores temporis acti*, che potessero rivendicare la posizione di questi utenti. In sostanza l'Ufficio centrale dice: costoro sono dei misoneisti, non comprendono le necessità dei tempi nuovi; lo Stato poi è buon padre, e

se sarà il caso di rinnovare la concessione, la rinnoverà; questa gente pagherà un canone, che non è un fitto, ma soltanto una ricognizione del diritto dello Stato. E così via dicendo. Intanto si arriva sempre a questo, che costoro, ancora dalla legge recentissima, avevano il riconoscimento della perpetuità del loro diritto ed ora lo trovano ridotto a temporaneo, debbono dipendere dal beneplacito dell'amministrazione per ottenere la rinnovazione; se non l'ottengono, perdono non solo ciò che avevano, ma anche la proprietà di una quantità d'impianti che possono essere costosissimi e che furono eseguiti quando essi sapevano all'ombra del diritto vigente di compiere un'opera che sarebbe stata irrevocabilmente loro e che nessuno avrebbe potuto loro prendere se non col mezzo normale della espropriazione. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, posso, come tutti sono soggetti a farlo ed io più di tutti, avere delle illusioni sul conto mio, ma non mi credo davvero un misonista; ho sempre anche politicamente militato tra coloro che nei limiti di una ordinata evoluzione sociale si trovavano piuttosto in avanti che non indietro; quindi non mi spaventa la possibilità di una evoluzione che possa essere ardita, forte ed anche rapida, perchè si comprende che dopo una convulsione come quella cui abbiamo assistito, il mondo ha avuto un impulso che l'obbligherà a camminare più presto; ed io sono pronto a discutere con chiunque un nuovo ordinamento, se così si vuole, dell'istituto della proprietà, che ha bisogno anch'esso di essere svecchiato e di compiere una evoluzione; non credo però mai di essere abolito, perchè nelle mie convinzioni di individualista impenitente penso che l'abolizione della proprietà privata sarebbe l'abolizione dell'iniziativa individuale, e l'abolizione dell'iniziativa individuale sarebbe un regresso irrimediabile della società. (*Benissimo*).

Ma, ad ogni modo, io comprendo che la proprietà privata debba fare dei sacrifici, sottoporsi a vincoli, questo è inevitabile; basta il sistema tributario ad abituare a questo; tra le imposte e le tasse sui trasferimenti, in ben poco volger di tempo se non la proprietà in sé stessa, certamente il valore che la rappresenta trapassa nella collettività. E sia pure.

E, come comprendo questo, son disposto a comprendere anche altri sacrifici; ma allora facciamo qualche cosa di organico, non predilegiamo in particolare i proprietari e gli utenti di acque per portar loro via quello che hanno, lasciando intatto agli altri quello che possiedono. Dice l'Ufficio centrale: da qualche parte bisogna pur cominciare e le acque ci si presentano più che altra materia facili alla cosa. E questo è vero, l'ho già detto poco fa: il regime delle acque sfugge all'appropriazione individuale, più che non quello di qualsiasi altra cosa materiale. Ma provvediamo, regolamentiamo; non confisciamo, non aboliamo il diritto di proprietà, soprattutto non propaliamo che, in materia di acqua, debba continuare ad esistere la figura dell'acqua privata, e nello stesso tempo non stabiliamo norme da cui questa figura verrebbe ad essere completamente eliminata, con l'aiuto eventualmente della giurisdizione speciale creata a questo proposito.

Io non andrò oltre nell'esame del progetto, perchè, come ho già detto, nella discussione generale io mi volevo particolarmente fermare su quelli che non solo sono i capi fondamentali, ma ripercuotono la loro efficienza sul problema iniziale della incostituzionalità dell'operato del Governo; motivo per cui propongo di non passare, per quanto ha tratto a questa categoria di disposizioni, alla discussione degli articoli. Io so di fare cosa che potrà non apparire simpatica, ma credo di ubbidire ad uno stretto dovere, e credo che accogliendola, il Senato dimostrerebbe una volta di più di essere il vigile custode delle libertà costituzionali; di quelle garanzie di forma, la cui violazione può costituire oggi una semplice minaccia di ordine patrimoniale e non toccare la compagine politica, e che domani sarebbe in politica il più pericoloso, il più illiberale dei precedenti. (*Vivissime approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari e gli scrutatori di procedere allo spoglio delle schede e di numerare i voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agnetti, Amero D'Aste.
 Barinetti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Bianchi, Biscaretti, Bonasi, Bonazzi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.
 Calabria, Carissimo, Caruso, Casalini, Cataldi, Cefalo, Ciamician, Clemente, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conti, Corsi, Croce.
 D'Alife, Dalla Vedova, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Fortunato, Francica-Nava, Frascara.
 Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Greppi Emanuele, Gualterio, Guidi.
 Lanciani.
 Malaspina, Maragliano, Mazza, Mazzoni, Melodia, Morrone, Mortara.
 Palumbo, Passerini Angelo, Passerini Napoleone, Perla, Petrella, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.
 Quarta.
 Ridola, Rolando-Ricci, Rossi Giovanni.
 Salvago Raggi, Scalini, Sili.
 Tanari, Torrigiani Filippo, Triangi.
 Visconti Modrone.
 Zappi, Zippel.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla derivazione delle acque pubbliche.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Malgrado l'ora tarda, non posso lasciare che la seduta si chiuda senza rispondere brevissimamente all'accusa di incostituzionalità con tanta veemenza, con tanto artificio oratorio scagliata contro il progetto dall'onorevole senatore Bensa.

Egli si è rivolto al Governo col grido « parli Pantano! ». L'onorevole mio collega Pantano raccoglie l'invito e lo trasmette a me; è un invito che il Governo, nella persona del collega Pantano come nella mia, ha l'obbligo di raccogliere subito. Parli Pantano o parli Mortara, è indifferente; il Governo parla per adem-

piere un dovere tanto più sentito, in quanto esso non ha redatto il disegno di legge, e il silenzio anche di un sol minuto potrebbe farlo credere consenziente con l'oratore. Ma l'onorevole Bensa deve ben sapere, perchè non può la sua colta mente di giurista non conoscerlo, quanto sia inane quest'accusa di incostituzionalità che egli ha fatto argomento principale della sua orazione ed istrumento principale del violento attacco contro tutta l'economia della legge. Si capisce l'artificio; se si comincia a persuadere l'assemblea parlamentare che in questa legge è un vizio fondamentale d'incostituzionalità, che un pericolo sociale gravissimo sta in fondo ad essa, se non se ne sopprima *ipso facto* una parte sostanziale, se si riesce a ottenere quest'impressione, a tutta la legge è data una ferita mortale. È abilissimo il disegno; e un abilissimo avvocato, quale è il senatore Bensa, l'ha eseguito con maestria. Ma, lo ripeto, a me pare che con poche parole si dilegui come nebbia all'apparire di un raggio di sole l'accusa formidabile; ed il raggio di sole non sarà certo la mia parola bensì il testo di quella legge fondamentale della Nazione che il senatore Bensa ha citato, pur non citandola con esattezza, perchè ha parlato dell'art. 70 dello Statuto, alludendo a quell'articolo che a torto, e lo dimostrerò subito, la Commissione senatoria aveva invocato per argomento di critica alla istituzione del tribunale delle acque. Quello invece, a cui si riannoda la censura del senatore Bensa non è l'art. 70, ma l'art. 71, e la differenza non è piccola. La Commissione senatoria nella sua prima relazione aveva detto: l'istituzione di questo tribunale delle acque viola la disposizione dell'art. 70 dello Statuto fondamentale del Regno, cioè l'articolo che dispone: « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ». Per altro la stessa Commissione, che è composta di valorosi giuristi, avrebbe dovuto intendere che con questa legge non è derogata l'organizzazione giudiziaria, ossia la composizione degli organi giurisdizionali, p. es. della Corte di cassazione, delle Corti di appello, dei tribunali, delle preture, dei conciliatori, quale è stabilita nella legge sull'ordinamento giudiziario. La istituzione di un nuovo organismo, che abbia particolari funzioni giurisdizionali, non deroga alla organizzazione giudiziaria; deroga alla distri-

buzione delle competenze soltanto; quindi l'articolo 70 non poteva essere messo in causa, e la Commissione, più saggiamente, avrebbe dovuto abbandonare questa critica. D'altronde, la deroga è permessa, se è fatta mediante legge; e il decreto-legge ha appunto l'autorità di una legge.

L'art. 71 sembra meglio servire al formidabile attacco: ed ecco il senatore Bensa ricordare i decreti di stato d'assedio, i tribunali militari straordinari, le vicende della legislazione, le discussioni parlamentari, l'ostruzionismo, il « parli Pantano », per impressionare il Senato sulla incostituzionalità del tribunale sulle acque pubbliche.

L'art. 71, non intendo commentarlo con parola mia, bensì, per quanto la memoria mi consente, con l'autorità di una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione. È vero che io ho avuto parte nella deliberazione di quella sentenza; ma le sezioni unite, quando funzionano come tribunale supremo regolatore delle giurisdizioni non sono soltanto la più alta magistratura dello Stato ma addirittura l'organo superiore a tutte le magistrature, a tutte le giurisdizioni.

Se qui si nega rispetto e fiducia alle sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione, costituite quale tribunale supremo regolatore delle giurisdizioni, diventa lecito negare ossequio a tutte le istituzioni dello Stato.

Ora, la Corte di cassazione si trovò invitata, pochi mesi fa, a decidere la stessa questione; e un avvocato, naturalmente pagato per difendere interessi di litiganti privati, venne a fare lo stesso ragionamento che ha fatto oggi il senatore Bensa sulla incostituzionalità del tribunale delle acque pubbliche. Venne precisamente a chiedere alla Corte di cassazione che fosse annullata una sentenza pronunciata dal tribunale delle acque pubbliche nella causa del suo cliente, perché istituito incostituzionalmente, vale a dire in violazione dell'articolo 71 dello Statuto il quale dispone che, siccome nessuno può essere distolto dai suoi giudizi naturali, non potranno essere perciò creati tribunali o Commissioni straordinarie.

E la Corte di cassazione ha semplicemente risposto, insegnando come si deve intendere l'art. 71. È comodo invocarlo per la difesa degli interessi di un cliente, usando frasi grosse,

come quelle oggi qui ripetute. Ma i tribunali e le Commissioni straordinarie sono quelli istituiti o per categorie particolari di casi, o in danno di una categoria particolare di persone; sono quelli che una volta con parola del linguaggio comune si chiamavano Commissioni statarie; sono tribunali provvisori che debbono decidere casi particolari in occasione di fatti particolari, in pregiudizio o a favore di determinate persone o di determinati gruppi di cittadini. Sono, insomma, giurisdizioni create ad arbitrio, per una speciale occasione, per lo più a servizio del dispotismo politico.

Ma quando lo Stato, con un provvedimento che ha forza di legge, quale è il decreto-legge, e lo stesso senatore Bensa non ha negato la facoltà di provvedere con decreto-legge, quando lo Stato, io dico, istituisce un organo giurisdizionale permanente, davanti al quale tutti i cittadini sono chiamati a comparire per la tutela delle loro ragioni, concernenti una data categoria di diritti e di azioni, questo non è una commissione straordinaria o un tribunale straordinario, ma è una giurisdizione speciale. Nel caso presente è un tribunale ordinario per la materia delle acque, e come tale non cade sotto la sanzione dell'art. 71 dello Statuto.

Ho detto, onorevoli colleghi, che ho avuto parte nel voto di questa sentenza; mi si permetta di aggiungere che la massima applicata da questa sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite è la stessa che già modestamente come studioso del diritto pubblico e del sistema giurisdizionale nostro avevo propugnato all'epoca delle ardenti controversie sui decreti-legge a cui alludeva l'onorevole senatore Bensa.

Io sostenni allora che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto dichiarare nulle le sentenze pronunciate da tribunali che erano veramente straordinari, cioè dai tribunali di guerra, istituiti per lo stato d'assedio in tempo di pace, che invano si volevano legittimare con una sofistica interpretazione del codice penale per l'esercito, il quale contempla lo stato di assedio in tempo di guerra e non in tempo di pace. Questo ho insegnato, ho pubblicato, e lo sostengo e lo dichiaro anche adesso; ma non avrei mai potuto né come magistrato, né come studioso, consentire a considerare il Tribunale delle acque pubbliche, che è un tribunale per tutti i citta-

dini, un tribunale ordinario per questa materia, come commissione straordinaria vietata dall'art. 71 dello Statuto. E perciò ho sottoscritto con piena coscienza la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione:

Ho detto poche cose, ma credo di avere fuggato completamente la gravissima accusa d'incostituzionalità fatta all'istituzione del Tribunale delle acque pubbliche.

È vero che i provvedimenti che si danno per decreto-legge devono essere giustificati dalla necessità; questo è principio fondamentale: l'istituto del decreto-legge è entrato nel nostro diritto pubblico con questo vincolo, che è il presupposto essenziale dell'ammissibilità dell'istituto.

Nel caso attuale o non c'era necessità di cambiare il regime delle acque pubbliche, e allora il Senato potrà negare la sua sanzione a tutta la legge con una pregiudiziale, con un ordine del giorno alla foggia di quello letto dal senatore Bensa, che contempra tutta la legge; o il Senato crede che fosse necessario, e che fosse stato reso specialmente urgente dalle condizioni create dalla guerra, il riformare il regime legislativo delle acque pubbliche, e questo risulterà dalla discussione che si aprirà domani sopra il disegno di legge, e allora sia lecito di dire fin da ora che l'urgenza che era insita nella riforma della legislazione sulle acque pubbliche importava per necessità un cambiamento di regime anche nel sistema giurisdizionale. Potrà piacere o no quello adottato. La Commissione del Senato ha trovato di suggerire emendamenti sostanziali a questo sistema, emendamenti che il Governo che ci ha preceduti aveva già accettati, e che in gran parte credo poter dire che anche il Ministero attuale è disposto ad accettare; ma la correzione del modo di esercizio della giurisdizione non può importare il disconoscimento dell'urgenza di modificarne la forma e il funzionamento in questa materia; essa era inseparabile dalla necessità e dall'urgenza di modificare il regime delle acque pubbliche. Questa simultaneità di urgenza, questa esigenza inscindibile di coordinare alla riforma del regime delle acque pubbliche la riforma del sistema giurisdizionale, non è adesso che voglio dimostrarla, ma più tardi, nel corso della discussione.

Ho voluto fin d'ora, per rispetto al Senato e

ai nostri predecessori nel Governo, ma per rispetto soprattutto alla verità e allo Statuto fondamentale che contiene le garanzie dei diritti dei cittadini, mettere innanzi al Senato le ragioni per cui l'accusa d'incostituzionalità è stata già condannata dal giudizio di quel magistrato che ha la competenza suprema per pronunciare in proposito.

E mi sia consentito di chiudere mandando un saluto affettuoso a Giovanni Villa, il nostro carissimo collega che è noto quanta parte abbia avuto nella compilazione di questa legge, e che oggi avrebbe risposto più efficacemente di me, e con forma migliore, a queste accuse che vorrebbero ferire l'opera sua in una delle parti che egli considerava essenziale alla vita, all'efficacia della riforma, da tutta la nazione veramente reclamata, del regime antiquato delle acque, che lo stesso senatore Bensa, con lealtà, ha dovuto in principio della sua orazione riconoscere necessaria, perchè nè il codice civile, nè la legge dell'84 rispondevano ai bisogni attuali e prementi della vita economica e industriale della nazione.

Detto questo, non ho che da aggiungere un brevissimo accenno a una circostanza di fatto. Il senatore Bensa nella seconda parte, e forse la più felice, della sua orazione, ha accennato alcune censure a principii fondamentali del disegno di legge della Commissione. Può darsi che in alcune di queste osservazioni critiche, non in tutte ma in qualche parte, il Governo sia d'accordo con lui. Anche il Governo, il quale ha accettato che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione ma non ha accettato questo disegno senza riserve, è disposto proporre emendamenti e spera che la Commissione nella sua saggezza ed arrendevolezza vorrà consentire in talune proposte che già le sono state comunicate.

Nel nostro pensiero (l'accenno e non lo svolgo) circa le varianti che proporremo al disegno della Commissione, vi è precisamente la modificazione della definizione delle acque pubbliche, da essa inserita nell'art. 2. È vero che la stessa definizione il Governo l'aveva posta nel regolamento, ed il collega Bensa non ha mancato abilmente di trarne occasione per scagliare una freccia contro il Governo, il quale (come egli ha detto) fingeva

nella legge di non voler definire le acque pubbliche, ma poi le definiva nel regolamento. Nell'art. 1° del regolamento c'era presso a poco quella designazione dei caratteri della pubblicità delle acque, che la Commissione ha introdotto nell'articolo 2 del suo disegno: ma il Governo non meritava la frecciata del senatore Bensa, perchè aveva agito proprio con quella prudenza e con quella saggezza, che il senatore Bensa invoca dal legislatore. Altro è che nella legge si determinino i requisiti dell'acqua per la sua definizione di acqua pubblica, altro è che nel regolamento si dica quali possano essere i criteri in base ai quali l'ufficio del Genio civile dovrà compilare gli elenchi delle acque pubbliche. Queste indicazioni non potrebbero rappresentare una *res iudicata* sul carattere dell'acqua pubblica, nè un sigillo infrangibile intorno alla qualità e alla qualifica delle acque. Nel regolamento si doveva dire: gli uffici del Genio civile potranno seguire questi criteri, e poi l'amministrazione superiore vedrà, quando occorra, se si tratti veramente di acqua pubblica o privata. Ma, se quei criteri medesimi sono sanciti da chi compila la legge, essi diventano obbligatori indeclinabilmente per chi formerà gli elenchi e per chi dovrà decidere se si tratti di acqua pubblica o privata. In questo senso la critica del senatore Bensa diventa seria e degna di attenzione; tale è ritenuta dal Governo, il quale aveva già per questo punto pregato la Commissione di accettare un emendamento al disegno da essa proposto.

Ho voluto accennare anche questo per dimostrare come nell'attacco così formidabile sferrato dal senatore Bensa, vi sia stato un poco di passione; la passione senza dubbio dello studioso assorto nel culto di antichi ideali, che al presentarsi di una buona occasione per difenderli l'afferra a due mani, e tanto più volentieri l'afferra quando dispone di un mezzo di lotta così poderosa come l'eloquenza e la dottrina del senatore Bensa.

Io confido che gli onorevoli senatori usciranno da questa seduta con l'animo più calmo circa la tragedia della violazione dello Statuto e della deroga ai più sacri principi del diritto, tratteggiata nel discorso dell'onor. Bensa. Niuna violazione di Statuto, niuna manomissione di principi sacrosanti del diritto è stata consu-

mata. Il Senato può tranquillamente discutere tutto il disegno di legge per decidere se, e con quali miglioramenti, meriti la sua approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione, stante l'ora tarda, è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Nella seduta di domani sarà proclamato il risultato della votazione per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Proclamo intanto il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Distacco della frazione di Comano dal comune di Filizzano e costituzione in comune autonomo.

Senatori votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 16.

Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nn. 316-A bis, 327-A bis, 416-A bis e 316 bis-A).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 6 ottobre 1919 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rescoiti delle sedute pubbliche.